

D.M. 11 aprile 1994, n. 122.

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. –
ex art. 156 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Premessa

Il ministro della Pubblica Istruzione

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1, istituisce Gruppi di lavoro interistituzionali presso gli Uffici Scolastici Provinciali;

Considerato che i membri dei predetti Gruppi di lavoro interistituzionali debbono essere nominati, ai sensi della norma citata, dal provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della Pubblica Istruzione;

Considerato che ai Gruppi di lavoro interistituzionali sono attribuite le competenze di cui all'art. 15, commi 3 e 4, della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1992, integrato con il decreto ministeriale del 31 luglio 1992, con cui sono stati indicati i criteri di nomina dei componenti del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, ai sensi delle disposizioni precedentemente citate;

Visto il D.Lvo 12 febbraio 1993, n. 35, che innova la normativa sulle utilizzazioni del personale direttivo e docente presso i Provveditorati agli studi;

Considerato che il predetto decreto legislativo n. 35/1993 costituisce modificazione successiva rispetto alla legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo alle Regioni per gli interventi alle UU.SS.LL., ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Ritenuto, pertanto, di dovere disporre ulteriori indicazioni al fine di garantire la migliore funzionalità e la più efficace operatività dei predetti Gruppi di lavoro interistituzionali;

Tenuto conto delle competenze spettanti alle Regioni e delle prerogative attribuite alle Province autonome e alle Regioni a statuto speciale;

Decreta

Art. 1.-

1. Il D.M. 26 giugno 1992 e D.M. 31 luglio 1992, richiamati in premessa, sono integrati e modificati secondo il testo unificato di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.- Componenti.

1. I componenti dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali per la pianificazione degli interventi di livello interistituzionale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap debbono essere esperti in campo-pedagogico-didattico o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

La componente di estrazione ed il numero dei membri debbono rispondere tassativamente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 104/1992, citata in premessa.

2. In ragione degli specifici compiti che - ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 104/92 - sono attribuiti al Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, i relativi componenti debbono essere individuati tra coloro che siano in possesso di provate competenze ed esperienze riferite all'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap.

3. Ai fini di cui al comma precedente, le specifiche competenze ed esperienze nel campo dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sono valutate sulla base di:

- a) pubblicazioni su problemi psico-pedagogici, metodologico-didattici, giuridico-amministrativi ed organizzativi;
- b) titoli di specializzazione;
- c) attività pluriennali svolte in ambito scolastico, extrascolastico ed universitario.

Art. 3.- Procedure di nomina.

1. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi, ove non lo avesse già fatto in esecuzione del precedente D.M. 26 giugno 1992 e D.M. 31 luglio 1992, citati nella premessa, richiede al Sindaco del comune capoluogo della provincia ed al presidente della provincia di designare, ciascuno tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 2.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, il provveditore agli studi richiede all'Assessore alla Sanità della Regione, al quale compete il coordinamento dei servizi sanitari, la designazione di due esperti delle Unità sanitarie o socio-sanitarie locali, di cui uno con responsabilità e competenze riferite all'area diagnostico-riabilitativa, tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 2.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il provveditore agli studi richiede alle Associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito di riferimento provinciale, di designare, qualora già riunite in consulta, tre rappresentanti. Ove non sia stata costituita una consulta o un coordinamento nella città capoluogo di provincia, comunque definito, il provveditore agli studi invita le predette associazioni - mediante avviso emesso attraverso i normali mezzi di comunicazione - a far pervenire, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito, una dichiarazione sottoscritta ed autenticata dalla quale risulti il numero dei soci riferito all'anno solare conclusosi ed all'ambito provinciale, nonché la indicazione del nominativo per l'eventuale nomina nel gruppo di lavoro, tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 2.

4. Esaurita la procedura di cui al comma precedente, il provveditore agli studi nomina i tre esperti segnalati dalle associazione più rappresentative in ambito provinciale.

5. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1, il provveditore agli studi procede alla designazione dell'ispettore tecnico, tra i titolari nella stessa regione, e - tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 2 - di uno degli operatori scolastici utilizzati presso l'ufficio scolastico provinciale e nominati ai sensi della O.M. del 15 aprile 1993, n. 94, per le attività inerenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 4.- Compiti del Gruppo.

1. Il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale svolge i compiti di cui all'art. 15 della legge n. 104/1992.

2. In particolare il Gruppo attende a:

a) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge n. 104/1992;

b) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla ottimizzazione dei rapporti interistituzionali ed all'efficacia dell'integrazione scolastica;

c) elaborazione di specifiche proposte e di ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all'efficacia dell'integrazione scolastica, da presentare al provveditore agli studi;

d) attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali (UU.SS.LL., EE.LL.) e le Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap, nonché a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all'integrazione scolastica dei predetti alunni;

- e) collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali ed in particolare con i rispettivi servizi specialistici per l'impostazione e l'attivazione di interventi di supporto alla definizione ed alla realizzazione dei piani educativi individualizzati di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettere l) ed m), della stessa legge;
- f) predisposizione della relazione annuale da inviare - entro il 15 dicembre di ciascun anno -, per il tramite del provveditore agli studi, al ministero della P.I. e al presidente della giunta regionale, notificata anche al Presidente della Provincia, ai Sindaci della provincia, ai Presidenti delle UU.SS.LL. ed alle Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap operanti nel territorio.

Art. 5.- Funzionamento.

1. I componenti del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale rimangono in carica per un triennio. La prima convocazione del Gruppo è disposta dal Provveditore agli studi. Nulla è dovuto ai membri del Gruppo di lavoro per la partecipazione alle sedute, salvo il trattamento di missione, ove previsto e documentato.
2. I membri che si assentino, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decadono automaticamente e vengono sostituiti. Per le eventuali surroghe o sostituzioni dei membri cessati per qualsiasi motivo, il Provveditore agli studi, tenuto conto della componente da integrare, attiva le procedure indicate al precedente art. 3. A tale riguardo, il riscontro previsto nel predetto art. 3, comma 4, viene effettuato comunque con cadenza triennale rispetto alla prima costituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale. Nell'ambito del triennio, gli esperti rappresentanti delle Associazioni sono sostituiti da esperti designati dalla stessa consulta, ove esista, o dalla stessa Associazione di appartenenza del membro cessante.
3. Il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale è coordinato dall'ispettore tecnico designato per il triennio dal provveditore agli studi. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni del Gruppo di lavoro, cura il perseguimento dei compiti istituzionali e provvede a promuovere o ad adottare tutte le iniziative utili alla realizzazione del piano di attività del gruppo, assicurando l'informazione ed il coinvolgimento di tutti i componenti.
4. Il coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale è coadiuvato dal personale direttivo e docente utilizzato presso il provveditorato agli studi per le attività connesse con l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. L'esperto individuato dal Provveditore agli studi, ai sensi del precedente art. 3, comma 5, cura anche la segreteria del Gruppo e provvede alla compilazione ed alla tenuta dei verbali delle relative sedute e di tutti gli atti.
5. Il Gruppo di lavoro interistituzionale è convocato dal coordinatore almeno una volta ogni due mesi. Esso è altresì convocato su richiesta motivata di almeno quattro componenti e ogni qualvolta sia richiesto dal provveditore agli studi.
6. Ove la seduta non sia richiesta dal provveditore, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e gli altri elementi essenziali, è comunicato al provveditore agli studi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. Il provveditore vi appone il proprio visto entro i successivi cinque giorni e ne dispone la spedizione tramite l'apposito servizio dell'ufficio scolastico provinciale.
7. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, e comunque entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Gruppo di lavoro interistituzionale approva un piano delle attività riferito ai successivi dodici mesi. Detto piano deve dar conto dei problemi individuati, delle finalità che si intende perseguire, dei coinvolgenti interistituzionali previsti, dei tempi e delle fasi attuative e delle modalità di accertamento dei risultati.

Il piano annuale deve, inoltre, prevedere i necessari raccordi con quanto contemplato negli accordi di programma regionale e/o provinciale. Il piano è presentato al provveditore agli studi.

Art. 6.- Risorse.

1. Il funzionamento del gruppo di lavoro interistituzionale è assicurato utilizzando l'apposito stanziamento di bilancio predisposto dal Ministero della pubblica Istruzione ,nonché, i servizi posti a disposizione delle attività del medesimo gruppo di lavoro dal Provvedimento agli studi.

Possono, altresì , essere utilizzati gli stanziamenti ed i contributi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, da enti ed associazioni, purché erogati al provveditorato agli studi competente.

2. La finalizzazione delle somme, a qualsiasi titolo destinate al funzionamento del Gruppo di lavoro interistituzionale, è predisposta annualmente dallo stesso Gruppo di lavoro, il quale a tal fine delibera una motivata proposta complessiva per il provveditore agli studi in ordine agli acquisti di attrezzature, materiali, servizi e prodotti editoriali anche periodici, nonché all'affidamento di incarichi in convenzione, connessi con la realizzazione del piano annuale e con il funzionamento corrente del gruppo.

3. Nella proposta di utilizzazione delle risorse, il Gruppo di lavoro interistituzionale tiene conto, in ogni caso, delle destinazioni eventualmente prestabilite dalla fonte di erogazione delle risorse medesime, nel caso esse siano vincolanti. Il Gruppo tiene conto, inoltre, dei necessari accantonamenti per le indennità di trasferta ai membri del Gruppo che eventualmente ne abbiano diritto.

4. In relazione alle forme di utilizzazione dei fondi proposte dal gruppo di lavoro interistituzionale, il provveditore agli studi decide e dispone gli atti amministrativo-contabili e cura le ordinazioni, gli acquisti e la stipula di eventuali convenzioni ed abbonamenti, nel rispetto delle relative procedure e sulla base delle somme effettivamente disponibili.

5. Le attrezzature e i materiali inventariabili acquistati con fondi destinati al Gruppo di lavoro interistituzionale sono assunti in carico nei registri dell'ufficio scolastico provinciale con la indicazione della specifica destinazione d'uso. Analogamente si procede per il materiale di facile consumo, la cui consistenza è trascritta negli appositi registri di carico e scarico.

6. Il Provveditore agli studi cura che siano posti, ove possibile, a disposizione del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale appositi locali e una iniziale dotazione di arredi e attrezzature.

Art. 7.- Gruppo di lavoro provinciale.

1. Nulla è innovato per quanto riguarda le specifiche e complementari competenze dei Gruppi di lavoro di cui alle C.M. 8 agosto 1975, n. 227, e del C.M. 3 agosto 1977, n. 216.

Art. 8.- Gruppi di studio e di lavoro di circolo e di istituto.

1. I gruppi di studio e di lavoro di circolo e di istituto, previsti all'art. 145, comma 2, della legge n. 104/1992, sono costituiti a cura del capo d'istituto, sentiti il consiglio di circolo o d'istituto ed il collegio dei docenti.

2. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d'istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l'attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazioni persistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

Art. 9.- Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione nel rispetto delle prerogative riconosciute nelle relative autonomie e nelle leggi di attuazione delle norme statuarie, tenuto conto dei principi generali espressi all'art. 2 della legge n. 104/1992.